

COMUNE DI SEFRO  
Provincia di Macerata



---

REGOLAMENTO DI DECORO URBANO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 - Ambito e finalità.....	4
Art. 2 - Vigilanza e sanzioni .....	4
Art. 3 - Esibizione di titolo.....	4
CAPO II OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI .....	5
Art. 4 - Occupazione di suolo .....	5
Art.5 - Raccolte a scopo benefico .....	5
CAPO III SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA .....	6
Art. 6 - Trasporto e uso d’oggetti pericolosi .....	6
Art. 7 - Alberi, rami e siepi .....	6
Art. 8 - Recapito degli amministratori di condominio .....	6
CAPO IV IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL’ABITATO E DELLE AREE VERDI .....	7
Art. 9 - Pulizia del suolo e di strutture .....	7
Art. 10 - Campeggio, bivacchi e accampamenti .....	7
Art. 11 - Ripulitura terreni incolti.....	7
Art. 12 - Sgombero neve .....	7
Art. 13 - Manomissione dei contenitori .....	8
Art. 14 - Distribuzione di materiale pubblicitario .....	8
Art. 15 - Divieti di manomissione .....	8
Art. 16 - Divieti d’utilizzo.....	9
Art. 17 - Conservazione e manutenzione d’edifici e manufatti.....	9
Art. 18 - Numerazione civica .....	9
CAPO V CURA DEGLI ANIMALI.....	10
Art. 19 - Finalità ed ambito d’applicazione.....	10
Art. 20 -Uso di sostanze velenose.....	10
Art. 21 - Pulizia di luoghi pubblici.....	10
Art. 22 - Disturbo da animali .....	10
CAPO VI TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE.....	11
Art. 23 - Vigilanza.....	11
Art. 24 - Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici .....	11
Art. 25 - Uso di petardi e materiali pirotecnici .....	11
Art. 26 - Giochi rumorosi.....	11
Art. 27 - Servizi di pubblica utilità .....	11
CAPO VII ALTRE DISPOSIZIONI.....	12
Art. 28 - Norme di convivenza .....	12

Art. 29 - Collocazione della segnaletica mobile a treppiede..... 12

Art. 30 - Abrogazioni ..... 12

BOZZA

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Ambito e finalità

Il presente regolamento disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.

Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito del centro abitato.

Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il presente regolamento.

### Art. 2 - Vigilanza e sanzioni

La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli Agenti/Ufficiali di polizia giudiziaria; l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, dalla Legge regionale 33/1998 e da ogni altra disposizione applicabile.

Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.

L'amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.

### Art. 3 - Esibizione di titolo

Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è esibita agli organi di vigilanza su loro richiesta.

Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

## CAPO II OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

### Art. 4 - Occupazione di suolo

Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad concessione dell'amministrazione comunale.

Il concessionario, qualora l'occupazione del suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività di terzi.

Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata. L'amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art.5 - Raccolte a scopo benefico

Le raccolte d'indumenti, e altri materiali a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle d'offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate a meno di 50 mt dagli ingressi di scuole, luoghi di cura, casa di soggiorno per anziani e disabili, e cimiteri.

Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare le persone.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

## CAPO III SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

### Art. 6 - Trasporto e uso d'oggetti pericolosi

L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art. 7 - Alberi, rami e siepi

I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.

Ramificazioni e foglie non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica.

Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi, rimuovono foglie, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che si depositano sulle aree soggette a pubblico transito.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art. 8 - Recapito degli amministratori di condominio

Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.

Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

## CAPO IV IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

### Art. 9 - Pulizia del suolo e di strutture

I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza.

I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.

Il concessionario di tende, infissi o strutture sporgenti le conserva in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega in occasione di fiere e mercati.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art. 10 - Campeggio, bivacchi e accampamenti

In tutto il territorio comunale è vietato il campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito con specifiche autorizzazioni.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

### Art. 11 - Ripulitura terreni incolti

Al fine di garantire il decoro Urbano ed a tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari e/o locatari di terreni incolti, giardini e/o appezzamenti di terreno in genere, posti all'interno ed a margine di zone urbanizzate e nelle immediate vicinanze di case sparse, dovranno tenerli liberi da vegetazione spontanea e sterpaglie.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

### Art. 12 - Sgombero neve

I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici soprastanti le aree di pubblico transito. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.

Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.

E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.

E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art. 13 - Manomissione dei contenitori

E' vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani o dall'amministrazione comunale.

È vietato inserire nei contenitori per la raccolta delle deiezioni animali altri tipi di rifiuto.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art. 14 - Distribuzione di materiale pubblicitario

La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.

E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.

E' vietato porre pubblicità sui pali della pubblica illuminazione e su tutti i supporti di segnaletica pubblica.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art. 15 - Divieti di manomissione

E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrelle dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.

E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.

E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.

L'amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati e li risarciscono.



Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono riparare anche mediante il loro personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'amministrazione comunale.

### Art. 16 - Divieti d'utilizzo

E' vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni e alberi o arrampicarsi all'esterno di edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.

E' consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche esclusivamente con dei recipienti. E' vietato prelevare l'acqua con tubazioni provvisorie o altri mezzi.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art. 17 - Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubblica.

I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che possano creare situazioni di pericolo.

I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.

Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato l'Ufficio tecnico comunale o la Polizia Locale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

### Art. 18 - Numerazione civica

La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.

Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.

In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 40,00 ad € 240,00. I trasgressori adempiono le disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

## CAPO V CURA DEGLI ANIMALI

### Art. 19 - Finalità ed ambito d'applicazione

L'amministrazione comunale promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Il presente capo non si applica:

- alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

### Art. 20 - Uso di sostanze velenose

E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti o preparati contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00, salvo che il fatto costituisca reato.

### Art. 21 - Pulizia di luoghi pubblici

Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico porta con sé sacchetti o strumenti adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci ad esclusione dei passaggi per transumanza. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.

I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.

I contenitori usati sono depositati ben chiusi negli appositi cestini per la raccolta delle deiezioni canine o in mancanza degli stessi, nei cestini stradali.

E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, nelle aiuole e sulle attrezzature dei parchi pubblici.

E' vietato somministrare cibi ai colombi o ad altri volatili ed a tutti gli animali selvatici, se non nelle aree eventualmente individuate dall'amministrazione comunale.

Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15,00 ad € 90,00, per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art. 22 - Disturbo da animali

I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.

E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.

L'amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'autorità sanitaria, ordinarne l'allontanamento.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

## CAPO VI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

### Art. 23 - Vigilanza

L'amministrazione comunale controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.

L'amministrazione comunale, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.

Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'amministrazione comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

### Art. 24 - Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici

I dispositivi acustici antifurto installati in edifici sono regolati in modo che la durata del segnale acustico di allarme non superi complessivamente i cinque minuti.

Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art. 25 - Uso di petardi e materiali pirotecnici

Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone e degli animali.

L'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore venti, salva la deroga dalle ore venti del 31 dicembre alle ore tre del primo gennaio. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai "fuochi d'artificio classificati".

E' vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art. 26 - Giochi rumorosi

I giochi rumorosi sono ammessi nelle fasce orarie dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore quattordici alle ore ventuno ad eccezione di:

- quelli rientranti nell'attività scolastica;
- quelli praticati nell'ambito di impianti sportivi.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

### Art. 27 - Servizi di pubblica utilità

1. Le disposizioni del presente capo non riguardano i servizi di manutenzione urgente di qualunque natura eseguiti dal Comune sia in amministrazione diretta che attraverso ditte appaltatrici o erogatrici di pubblici servizi.

## CAPO VII ALTRE DISPOSIZIONI

### Art. 28 - Norme di convivenza

E' vietato sul territorio comunale:

- rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
- mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, ospedali, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
- sporcare i gabinetti pubblici;
- lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
- esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
- per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
- utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'amministrazione comunale;
- sputare sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito.

Al fine della tutela della infrastrutture, fisse e mobili, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, si dispone il divieto di stazionamento ed occupazione, se non per l'utilizzo delle stessi, degli spazi ivi previsti, nonché il relativo ed immediato allontanamento da parte delle autorità competenti.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da € 25,00 ad € 150,00.

### Art. 29 - Collocazione della segnaletica mobile a treppiede

È prevista la possibilità di posizionare una segnaletica rimovibile anche bifacciale a treppiede con dimensione massima 100 cm in altezza e 60 cm in larghezza semplicemente appoggiata e non fissata su suolo comunale o privato (previa autorizzazione dei proprietari) in maniera e posizione tale da non dar luogo a intralcio o pericolo per il traffico stradale e pedonale.

Tale segnaletica potrà essere utilizzata solo al fine di indicare il percorso per raggiungere gli alberghi, i ristoranti e gli esercizi pubblici aperti, limitatamente ai soli giorni di effettiva apertura degli stessi e nel numero massimo di un cartello posto a non oltre 50 mt dall'attività.

Per le violazioni in cui non è prevista una specifica sanzione riferita alle citate normative, si soggiace ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

### Art. 30 - Abrogazioni

E' abrogata ogni disposizione dei regolamenti comunali e delle Ordinanze Sindacali vigenti alla data di adozione ed incompatibile con il presente Regolamento.